

Roma, 30 gennaio 2006

Prot.n 208/06

Alle Strutture territoriali

Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva
Precisazioni e chiarimenti

A seguito di alcune recenti interpretazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché della previsione normativa contenuta nella Legge Finanziaria 2006 in tema di Durc, si illustrano le innovazioni di maggiore interesse per l'Istituto.

LAVORATORI AUTONOMI

Con nota del 5 dicembre 2005 prot. 2988 (all. 1), il Ministero del Lavoro, in risposta ad uno specifico quesito formulato dall'Inps, ha precisato che appare del tutto ragionevole interpretare la disciplina di cui all'art. 3 comma 8 del Decreto Legislativo n. 494/1996 nel senso di non considerare i lavoratori autonomi senza dipendenti fra i destinatari del Durc.

A giudizio del Ministero, infatti, il citato decreto legislativo distingue molto chiaramente la condizione di "lavoratore autonomo" da quella delle "imprese esecutrici", prevedendo per i primi unicamente l'obbligo di dimostrare l'idoneità tecnico-professionale e ponendo invece in capo alle seconde ulteriori obblighi, tra i quali quello di dimostrare la regolarità contributiva.

Con successiva nota del 22 dicembre 2005 prot. 3144 (all. 2), in risposta ad un interpello inoltrato da CNA di Pistoia in tema di lavori edili privati, lo stesso Ministero ha fornito ulteriori precisazioni con riguardo ai lavoratori autonomi e alle società senza dipendenti, alle imprese non edili operanti nei cantieri nonché al periodo di validità del Durc.

In particolare:

- per il primo punto, nel ribadire le motivazioni già esposte in precedenza, ha specificato "che nel novero dei destinatari dell'obbligo di richiesta del Durc non rientrano i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti";

- in ordine al secondo punto ha precisato che tutte le imprese operanti nei cantieri hanno l'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva e che nell'ipotesi di imprese edili, il DURC deve essere rilasciato dalle Casse Edili;
- relativamente al terzo aspetto ha confermato il periodo di validità di un mese del documento unico dalla data del rilascio, limitatamente ai lavori privati in edilizia.

Nel prendere atto degli indirizzi ministeriali, sui quali peraltro potrebbero intervenire ulteriori chiarimenti e specificazioni, si ritiene opportuno precisare che indipendentemente dalla ricorrenza dell'obbligo di dimostrare la regolarità, l'Istituto, in qualità di "Amministrazione certificante" secondo la definizione dell'art. 1 comma 1 lett. P) del D.P.R. n. 445/2000, è tenuto a rilasciare la certificazione tutte le volte che ne sia richiesto.

In tali casi, inoltre, il richiedente può senz'altro usufruire della specifica procedura e modulistica disponibile nel portale www.sportellounicoprevidenziale.it, la cui finalità prioritaria è la semplificazione degli adempimenti, effettuando, pertanto, un'unica richiesta che verrà inoltrata a Inps e Inail secondo le modalità descritte nelle Circolari Inail n.52/2005 e Inps n. 122/2005.

Si ritiene da ultimo opportuno sottolineare che quando l'Istituto agisce in qualità di stazione appaltante, deve comunque acquisire la regolarità contributiva per verificare la sussistenza dei requisiti di ordine generale relativi all'affidabilità morale ed economica dei contraenti ed a tal fine è utilizzabile la procedura Durc.

BENEFICI E SOVVENZIONI COMUNITARIE PER INVESTIMENTI

La Legge Finanziaria 2006, al comma 553, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni in materia di sovvenzioni comunitarie e DURC già contenute nel collegato alla Finanziaria (art. 10 comma 7 Decreto Legge n. 203/2005 convertito nella Legge n. 248/2005).

Più precisamente la nuova norma prevede che le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il Durc per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie esclusivamente per la realizzazione di investimenti.

LEGGI REGIONALI

La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che, senza essere in contrasto con la prima, individuano ulteriori momenti ovvero particolari esigenze di acquisizione del documento (es. richiesta del certificato, nei casi di lavori privati in edilizia, anche alla fine dei lavori).

Anche in questi casi potrà essere utilizzata, ove tecnicamente compatibile, la procedura realizzata a livello nazionale.

All. c.d.t.

per IL DIRETTORE CENTRALE
f.to Dott. Mario Lo Polito